

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA



Città di Portogruaro



*Direzione Regionale del
Veneto*

Portogruaro, 27 settembre 2011



Comune di Portogruaro



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

Comune di Portogruaro, con sede in Portogruaro, Piazza della Repubblica n. 1, codice fiscale 00271750275, legalmente rappresentato dal Sig. Antonio Bertoncetto, in qualità di Sindaco pro tempore;

e

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, con sede in Venezia, via G. De Marchi n. 16, codice fiscale 06363391001, legalmente rappresentata dal dott. Giovanni Achille Sanzò nella sua qualità di Direttore Regionale del Veneto

Premesso che

- l'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e modificato dall'art. 18 del D.L. 31.05.2010 n. 78 prevede, al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei principi di economicità efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei Comuni all'accertamento fiscale dei tributi erariali mediante l'invio di segnalazioni qualificate e lo scambio di informazioni su posizioni interessate da fenomeni evasivi ed elusivi;
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 187461 del 3 dicembre 2007, in attuazione di quanto disposto, disciplina la modalità di partecipazione dei Comuni all'accertamento individuando gli ambiti di intervento oggetto delle segnalazioni;
- Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 175466 del 26 novembre 2008 stabilisce le modalità tecniche relative alla trasmissione da parte dei Comuni delle informazioni suscettibili di utilizzo ai fini dell'accertamento;

- L'art. 9, comma 1 del provvedimento del 3 dicembre 2007, prevede la possibilità di definire appositi Protocolli d'Intesa tra Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate ed i singoli Comuni interessati, al fine di individuare programmi locali di recupero dell'evasione;
- È stato sottoscritto un Protocollo di Intesa dalla Direzione Regionale del Veneto e Anciveneto – Associazione regionale Comuni del Veneto in data 23 aprile 2009 volto a favorire la collaborazione fisco – comuni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Fermo restando quanto disciplinato dalle disposizioni di legge e dai provvedimenti indicati in premessa, le Parti, tenendo conto delle rispettive competenze e poteri istituzionali, si impegnano a collaborare definendo sinergie finalizzate alla trasmissione da parte del Comune di Portogruaro di "segnalazioni qualificate" in via prevalente, ai seguenti ambiti di intervento – specificatamente illustrati nella nota tecnica allegata:

commercio e professioni

urbanistica e territorio

proprietà edilizia e patrimonio immobiliare

residenze fittizie all'estero

disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva

Art. 2

Il Comune partecipa all'attività di accertamento fiscale nell'ambito dell'ordinario svolgimento delle proprie attività istituzionali fornendo segnalazioni qualificate utili al fine dell'accertamento dei tributi erariali.

Per *segnalazioni qualificate* si intendono le posizioni soggettive in relazione alle quali sono rilevati e segnalati atti, fatti e negozi che evidenziano, senza ulteriori elaborazioni logiche, comportamenti evasivi e/o elusivi. Il Comune si impegna, nell'ottica di una fattiva collaborazione amministrativa, a mettere a disposizione tutti i dati e le informazioni necessarie all'Agenzia delle Entrate per i controlli fiscali, anche se non costituiscono "segnalazione qualificata".

Art. 3

Le segnalazioni pervenute dal Comune saranno utilizzate nell'ambito dell'attività di controllo degli Uffici, secondo criteri di proficuità comparata e compatibilmente con gli obiettivi fissati dalla Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate.

Gli avvisi di accertamento notificati e gli accertamenti con adesione perfezionati riferiti, in tutto o in parte alle segnalazioni trasmesse dal Comune, saranno tracciati sino alla definitiva riscossione degli importi contestati relativi a maggiori imposte, sanzioni ed interessi. Al Comune è riconosciuta la quota delle maggiori somme, relative ai tributi riscossi, stabilita dall'art. 1, comma 1, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e dalle successive modificazioni e integrazioni normative.

Art. 4

La trasmissione delle segnalazioni qualificate da parte del Comune dovrà avvenire per via telematica mediante la procedura "Punto Fisco", sulla base di quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2008.

Art. 5

L'Agenzia delle Entrate rende disponibili al Comune i flussi informativi relativi a:

- bonifici bancari e postali relativi a ristrutturazioni edilizie;
- contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua e gas disponibili in Anagrafe tributaria;
- contratti di locazione di immobili;
- denunce di successione aventi ad oggetto immobili.

Art. 6

La Direzione Regionale del Veneto si impegna, per il tramite della Direzione Provinciale di Venezia nelle forme e nei modi che saranno di volta in volta concordati tra le parti, a nominare dei referenti provinciali al fine del coordinamento, a fornire supporto e ottimizzazione delle segnalazioni qualificate che il Comune provvederà ad inviare, anche mediante collaborazione nell'ambito di percorsi formativi riguardanti la predisposizione delle segnalazioni qualificate.

Art. 7

I dati e le notizie raccolti saranno trattati secondo i principi di necessità, pertinenza e non eccedenza stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato ai funzionari incaricati dei controlli. La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita del sistema telematico "Punto Fisco".

Art. 8


Il presente Protocollo d'Intesa ha validità annuale ed è da intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta da parte di uno dei firmatari. La disdetta dovrà avvenire almeno novanta giorni prima della data prevista, in forma scritta.

Art. 9


Qualora nel corso di validità del presente Protocollo d'Intesa intervengano modifiche normative o regolamentari si provvederà, anche su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche o integrazioni necessarie.

Portogruaro, lì 27 settembre 2011

Per il Comune di Portogruaro

Il Sindaco
Antonio Bertoncetto


Per l'Agenzia delle Entrate del Veneto

Il Direttore Regionale
Giovanni Achille Sanzò


In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Portogruaro n. 114 del 21/06/2011

NOTA TECNICA – ALLEGATO 1

1. AMBITO “COMMERCIO E PROFESSIONI”

Nell'ambito di intervento rubricato “commercio e professioni” le segnalazioni qualificate *possono* riguardare i soggetti che:

- svolgono l'attività in assenza di partita Iva
- nelle dichiarazioni fiscali hanno dichiarato di svolgere un'attività diversa da quella effettivamente esercitata
- sono interessati da affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese utilizzatrici o di gestori di impianti pubblicitari abusivi
- si qualificano quali enti non commerciali presentando, tuttavia, circostanze sintomatiche di attività lucrative

I Servizi Comunali che possono effettuare segnalazioni in questo ambito sono il Servizio Tributi, il Servizio Commercio, la Polizia Municipale ed in genere tutti i servizi preposti alla verifica dell'esercizio di attività imprenditoriale di qualsiasi genere.

Le fonti informative da cui possono scaturire elementi utili al fine della qualificazione dell'attività svolta dal soggetto interessato sono da individuarsi nelle osservazioni dirette poste in essere dalla Polizia Municipale nell'ambito della normale attività di controllo, nelle comunicazioni effettuate dal soggetto de quo al Comune, quali domande di autorizzazione, pagamento dell'imposta sulla pubblicità e/o diritti sulle pubbliche affissioni, e in sede di verifiche poste in essere dall'ufficio Commercio o Tributi attraverso le banche dati ICI, TOSAP/COSAP, TARSU/TIA.

- Attività di impresa in assenza di partita iva

La segnalazione può scaturire da un controllo in loco della Polizia Locale affiancato da un ulteriore controllo sui dati in possesso dell'ufficio Commercio. Il caso può essere quello derivante dai controlli nell'ambito dei mercati settimanali da parte della Polizia Municipale; i casi che possono essere segnalati *potrebbero* essere:

- attività di commercio ambulante non autorizzata (occupazione di posteggio di un'altra ditta, ad esempio): il Comune può riscontrare, attraverso i dati presenti in Punto Fisco, l'esercizio di attività senza partita iva con conseguente omissione della presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi;

- il rilascio di autorizzazione all' occupazione del suolo pubblico: piccoli lavori edili richiesta da un condominio o da una persona fisica anziché dalla ditta esecutrice può essere fatto sintomatico di effettuazione di lavori in nero;
- il mancato assolvimento dell'imposta di pubblicità riscontrata attraverso il reperimento di volantini o pubbliche affissioni non autorizzate possono far rilevare l'esercizio dell'attività "in nero" dell'impresa pubblicizzata (ad esempio traslochi, servizi di idraulica etc.), fatto riscontrabile mediante i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai Comuni;
- il controllo di pratiche edilizie da parte di professionisti del settore che non presentano dichiarazione o, se la presentano, indicano per più annualità compensi/redditi da lavoro autonomo esigui.

- Attività esercitata diversa da quella dichiarata

Per quanto attiene il riscontro di attività diversa da quella dichiarata, è spesso necessario un sopralluogo presso il luogo di esercizio dell'attività, al fine di appurare lo svolgimento di un'attività diversa da quella indicata nelle dichiarazioni fiscali. Tale tipologia di controllo è individuabile da parte del Comune nell'ambito delle normali attività di verifica delle autorizzazioni / licenze poste in essere da parte della Polizia Locale.

Ad esempio, i casi che *potrebbero* essere oggetto di segnalazione potrebbero essere incardinati nelle seguenti ipotesi:

- soggetto titolare di partita IVA attiva per commercio ambulante che non presenta la dichiarazione dei redditi: il Comune verifica che il soggetto per l'anno di imposta X risultava avere attiva un'utenza TARSU per attività mercatale e risulta intestatario di licenze mercati;
- professionisti che hanno presentato un congruo numero di pratiche edilizie: il raffronto con il volume d'affari dichiarato rispetto al numero di pratiche presentate può far emergere un'incongruità del volume d'affari stesso.

- Affissione pubblicitaria abusiva

Per quanto attiene l'affissione pubblicitaria abusiva, trattasi di quelle segnalazioni volte ad individuare quei soggetti che hanno effettuato affissioni pubblicitarie abusive in qualità di imprese pubblicizzate o di imprese che gestiscono gli impianti pubblicitari abusivi.

Le fonti informative a cui attingere *possono* essere osservazioni dirette della Polizia Municipale e i servizi preordinati al rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari (Servizio Tributi/Sportello Unico/Patrimonio).

Ad esempio:

- analisi delle informazioni a disposizione del Comune in relazione a piccoli artigiani (tinteggiatori, traslocatori, idraulici, riparatori...) o operatori di particolari settori (ad esempio maghi e chiromanti) che pubblicizzano i loro servizi mediante volantini porta a porta o l'affissione di pubblicità in varie zone della città; in sede di constatazione della violazione il Comune può anche rilevare ulteriori informazioni, quali ad esempio tariffe praticate e tipo di servizi offerti ai clienti, informazioni utili alla ricostruzione del volume d'affari del soggetto;
- il Comune, a partire dalle informazioni presenti nella banca dati relativa all'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, controlla la correttezza e la congruità degli adempimenti relativi a tale imposta da parte delle imprese: possibilità di verificare se l'impresa assolve correttamente gli obblighi fiscali relativi all'insegna nel locale ove esercita l'attività ma non assolve alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Si precisa altresì che questa tipologia di segnalazione può essere ricondotta anche alle prime due tipologie sopra riportate.

- Ente non commerciale con attività lucrativa

Le segnalazioni rientranti in tale tipologia riguardano i soggetti che si qualificano e, di conseguenza, si presentano all'esterno, come enti senza scopo di lucro od associazioni sportive dilettantistiche al fine di beneficiare delle agevolazioni previste; in realtà tali enti svolgono vera e propria attività commerciale.

L'art. 73 del TUIR definisce enti non commerciali "gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale". Le prestazioni di servizi erogate, svolte senza fine di lucro, non sono imponibili purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- siano conformi all'attività istituzionale dell'ente;
- non abbiano una specifica organizzazione;
- i corrispettivi percepiti non eccedano i costi di diretta imputazione.

Le *possibili* fonti informative sono ancora una volta le osservazioni dirette della Polizia Municipale ma anche verifiche dell'Ufficio Commercio e dell'Ufficio Tributi attraverso le banche dati a disposizione.

Ad esempio:

- Analisi della banca dati Ici, stante la norma che prevede l'esenzione dell'Ici nel caso di immobili utilizzati da un ente non commerciale, qualora tali immobili siano destinati allo svolgimento di attività di cui all'art. 7 comma 1, lettera i) del d.lgs. 504/92 al fine di verificare se l'attività esercitata abbia prevalentemente natura commerciale (qualora il proprietario sia anche l'utilizzatore diretto). In questo senso se con un accertamento ai fini ICI il Comune disconosce l'esenzione del tributo per un immobile che, a differenza di quanto dichiarato, è destinato all'esercizio di attività non comprese tra quelle indicate dalla norma ovvero all'esecuzione delle stesse con caratteristiche di esclusiva natura commerciale, un successivo controllo in loco oltre a quello delle dichiarazioni presenti su Punto Fisco, potrebbe consentire di riscontrare la natura commerciale dell'attività svolta dall'ente.

Diverse sono le ipotesi di segnalazione rientranti in tale categoria, quali ad esempio:

- palestre che si dichiarano associazioni sportive dilettantistiche, usufruendo del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 148 del TUIR ma che in realtà effettuano le prestazioni di servizi in un'ottica prettamente commerciale (basti pensare alle palestre che al proprio interno hanno centri estetici, bar, vendita di articoli sportivi ecc);
- attività di ristorante svolte abitualmente da enti che si definiscono non commerciali (circoli per cui è richiesta la tessera dell'associazione);
- attività di bar/discoteca .

2. AMBITO "URBANISTICA E TERRITORIO"

In tale ambito le segnalazioni qualificate riguardano i soggetti che:

- hanno realizzato opere di lottizzazione, anche abusiva, strumentali alla cessione di terreni in assenza di correlati redditi dichiarati;
- hanno partecipato, anche in qualità di professionisti o imprenditori, ad operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

- Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione dei terreni

Questa tipologia di segnalazione è volta a consentire all'Amministrazione Finanziaria di venire a conoscenza delle opere di lottizzazione, anche abusiva, intervenute su un terreno al fine di verificare se in seguito questo è stato venduto senza che il cedente dichiarasse la plusvalenza realizzata (art. 67, lettera a) DPR 917/86.)

Il momento impositivo si realizza al momento della cessione del terreno edificabile, pertanto le informazioni necessarie per individuare l'insorgere del presupposto d'imposta ed effettuare una segnalazione qualificata possono desumersi dalla banca dati ICI. Elementi utili si possono ricavare dalla delibera di approvazione di valori venali delle aree fabbricabili e da atti di accertamenti ICI definitivi.

Il Comune, infatti, potrà incrociare il valore Ici delle aree fabbricabili con il valore di compravendita delle stesse (Punto Fisco), tenendo conto degli identificativi catastali.

Nell'ambito di tali segnalazioni, l'ufficio tecnico potrà analizzare i permessi a costruire rilasciati nei confronti di proprietari privati, al fine di correlarli alle vendite di fabbricati entro breve tempo dal rilascio del detto permesso: è, infatti, probabile che oggetto della cessione sia stato il terreno edificabile e non un fabbricato.

- Opere di lottizzazione in funzione strumentale alla cessione dei terreni

Tale segnalazione riguarda i soggetti (architetti, geometri, ingegneri, ditte esecutrici dei lavori, artigiani...) che hanno partecipato, fornendo le proprie prestazioni professionali o imprenditoriali, a operazioni di abusivismo edilizio con riferimento a fabbricati e insediamenti non autorizzati di tipo residenziale o industriale.

I fatti che possono essere oggetto di segnalazione verranno rilevati principalmente attraverso sopralluoghi dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale; dal confronto delle opere realizzate con i ricavi/compensi dichiarati dai soggetti coinvolti possono essere tratti spunti per la segnalazione.

3. AMBITO "PROPRIETÀ EDILIZIA E PATRIMONIO IMMOBILIARE"

In tale ambito sono riconducibili le segnalazioni qualificate riguardanti i soggetti persone fisiche nei cui confronti risultano:

- proprietà o diritti reali di godimento non indicati in dichiarazione;
- proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati;

- accertamento per omessa dichiarazione ICI;
- Accertamenti per omessa dichiarazione TARSU/TIA;
- revisione di rendita catastale ex art. 1, comma 336, della legge n. 311/2004,

- Proprietà o diritto reale non indicati in dichiarazione

Si tratta delle segnalazioni inerenti i soggetti che, pur avendo regolarmente dichiarato i propri beni immobili (fabbricati diversi da abitazione principale e terreni agricoli) al fisco dell'ente locale ma non li hanno dichiarati al fisco erariale.

Le fonti informative utilizzabili sono quelle desunte dalle banche dati ICI, da incrociare con i dati presenti su Punto Fisco e con quelli presenti nell'applicativo SISTER (Agenzia del territorio).

Ad esempio, dai dati relativi al registro il Comune può riscontrare l'acquisto di fabbricati da parte di residenti ed incrociare tale dato con il quadro RB delle dichiarazioni dei redditi.

- Proprietà o diritto reale in assenza di contratti registrati

Tale segnalazione riguarda le ipotesi in cui il Comune rilevi la presenza di diritti di proprietà o diritti reali di godimenti di unità immobiliari abitate in assenza di contratti registrati da residenti diversi dai proprietari o da titolari di diritti reali di godimento ovvero da soggetti non residenti nelle stesse.

Le fonti informative possono essere rappresentate da:

- informazioni raccolte dalla Polizia Municipale in sede di verifica delle residenze anagrafiche
- verifiche delle domiciliazioni di particolari categorie di soggetti (ad esempio studenti universitari) da parte dell'Ufficio Tributi
- incrocio delle banche dati TARSU e TIA con le utenze, con i dati in possesso dell'Anagrafe della popolazione e con le Comunicazioni ai fini dell'antiterrorismo.

In tale fattispecie rientrano dunque tutti i contratti di locazione non dichiarati al fisco erariale.

- Accertamento per omessa presentazione dichiarazione ICI

Trattasi delle segnalazioni scaturenti dalla notifica di un atto di accertamento per omessa dichiarazione ICI, in assenza di dichiarazione dei connessi redditi fondiari ai fini dell'imposizione diretta.

Conseguentemente, a fronte dell'accertamento ai fini Ici il Comune dovrebbe procedere al controllo della posizione del contribuente attraverso i dati messi a disposizione su Punto Fisco con riguardo al quadro RB - redditi da fabbricati.

In tale tipologia di segnalazione rientrano anche i casi :

- di omessa denuncia di variazione ICI conseguenti, ad esempio, alla ristrutturazione di un fabbricato: tale fattispecie è frequente con riferimento ai fabbricati ex rurali che al momento della compravendita vengono accatastati in una categoria molto bassa (A/5 o A/4) e che successivamente vengono ristrutturati omettendo di dichiarare il nuovo classamento;
- accatastamento tardivo di fabbricati posseduti ed esistenti antecedentemente e che, quindi, andavano dichiarati con rendita presunta.

- Accertamento per omessa dichiarazione TARSU – TIA

La presente tipologia di segnalazione riguarda i soggetti che hanno ricevuto un avviso di accertamento a fronte dell'omessa dichiarazione TARSU – TIA in qualità di occupante diverso dal titolare del diritto reale, in assenza di contratti di locazione registrati ovvero di redditi dei fabbricati dichiarati dal titolare del diritto reale ai fini dell'imposizione diretta.

Il Comune, un volta effettuato l'accertamento ai fini TARSU – TIA ha la facoltà di:

- controllare attraverso Punto Fisco il quadro RB – Redditi da fabbricati del contribuente oggetto del controllo per verificare la dichiarazione del canone di locazione;
- incrociare i dati degli accertamenti effettuati nei confronti degli occupanti degli immobili diversi dal locatario con i dati relativi alla registrazione dei contratti e con i dati reddituali del proprietario;
- constatare la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto o la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali richiedono ai titolari dei diritti reali sulle unità de qua la presentazione di atti di aggiornamento (i c.d. DOCFA). Il Comune potrà dunque segnalare all'Agenzia delle Entrate i soggetti nei confronti dei quali è stato accertato il mancato aggiornamento delle rendite catastali ai sensi dell'art. 1, comma 336 della Legge 311/2004, poiché la rendita dei fabbricati non accatastati o accatastati non è congrua rispetto alla reale situazione ed il conseguente reddito fondiario dichiarato non è quello effettivo.

4. AMBITO "RESIDENZE FITTIZIE ALL'ESTERO"

In tale ambito rientrano le segnalazioni riconducibili alle seguenti fattispecie:

- esito negativo del procedimento di conferma di espatrio (ex art. 83, comma 16, D.L. n. 112/2008)
- soggetti con domicilio o residenza ex art. 43, commi 1 e 2 del Codice Civile (domicilio = sede principale dei propri affari ed interessi; residenza = dimora abituale) anche a seguito di vigilanza nel triennio art. 83 comma 16 del D.L. n. 112/208)

- Esito negativo del procedimento di conferma di espatrio

Tale segnalazione riguarda l'ipotesi di conclusione negativa del procedimento di conferma di espatrio (ex art. 83, comma 16, del D.L. n.112/2008) da parte del Comune; può consentire all'Agenzia delle Entrate di attribuire d'ufficio la residenza del contribuente in Italia.

La segnalazione è volta a dimostrare, in seguito ad un'attività istruttoria posta in essere dal Comune l'effettivo trasferimento all'estero; nel caso in cui riscontri che il detto trasferimento è in realtà fittizio avrà la possibilità di inviare una segnalazione qualificata.

In tal senso, gli elementi da prendere in considerazione per poter presumere il permanere della residenza in Italia, nonostante il soggetto dichiarò di risiedere all'estero sono, ad esempio:

- disponibilità di un'abitazione permanente nel Comune
- richieste di permesso per il parcheggio residenti/domiciliati
- presenza della famiglia nel Comune
- accreditamento dei propri proventi in Italia
- possesso in loco di beni mobiliari
- partecipazione a riunioni d'affari in Italia
- titolarità di cariche sociali in territorio italiano
- iscrizione a circoli in Italia

Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, potrà effettuare i seguenti controlli:

- riscontrare che il soggetto mantiene interessi familiari e sociali in Italia (famiglia dimora in maniera permanente in Italia)
- riscontrare se i componenti del nucleo familiare del soggetto ai servizi comunali che presuppongono la presenza sul territorio degli stessi
- riscontrare la presenza di unità immobiliari disposizione nel Comune per cui vi sono fatturazioni di utenze;
- verbali di violazione del codice della strada;

- richieste di autorizzazioni al Comune.

Informazioni in tal senso possono essere raccolte tramite osservazioni da parte degli uffici comunali atti al rilascio di autorizzazioni (quali Polizia Municipale – ad es. per infrazioni al codice della strada – Ufficio Anagrafe, Ufficio Tributi, Ufficio Istruzione/Cultura – frequenza istituti scolastici, Biblioteca -).

- Soggetti con domicilio o residenza ex art.43, commi 1 e 2, del Codice Civile

Tale tipologia di segnalazione è volta a permettere il riscontro di una fittizia cessazione della residenza nel territorio italiano per soggetti scritti all'AIRE. La rilevazione di quanto sopra detto può essere effettuata anche per mezzo della procedura di vigilanza nel triennio prevista dall'art. 83, comma 16, del DL 112/2008; tale procedura prevede la vigilanza da parte del Comune, anche dopo i sei mesi dall'iscrizione all'AIRE, sull'effettività dell'espatrio del soggetto richiedente nel tre anni successivi.

Pertanto, la segnalazione avrà ad oggetto la rilevazione da parte del Comune di elementi atti a dimostrare il domicilio o la residenza nel territorio nazionale del soggetto che, pur risultando residente all'estero, ha di fatto la residenza o il domicilio, così come definiti dall'art. 43 del Codice Civile, nel Comune.

A titolo esemplificativo, i casi rientranti in questa categoria possono rilevarsi quando:

- un soggetto ha richiesto iscrizione all'AIRE ma i figli a carico dello stesso risultano frequentare, per la maggior parte del periodo di imposta, un istituto scolastico sul territorio nazionale;
- il soggetto richiede l'autorizzazione al Comune per ottenere un parcheggio residenti in centro storico;
- il soggetto fruisce di abbonamenti ai mezzi pubblici della città.

5. AMBITO "DISPONIBILITÀ DI BENI INDICATIVI DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA"

In tale ambito rilevano le segnalazioni riguardanti i soggetti persone fisiche che risultano avere la disponibilità, anche di fatto, di beni e servizi sintomatici di capacità contributiva (di cui alla tabella Allegata al D.M. 10 settembre 1992, come sostituita dal D.M. del 19 novembre 1992) ovvero di altri beni e servizi di rilevante valore economico che non trovano giustificazione nei redditi dichiarati in relazione a tutti i componenti del nucleo familiare; ciò in quanto vale la situazione di fatto, per cui, ad esempio, è di tutta evidenza che l'auto intestata al figlio studente senza redditi è

nella disponibilità dei genitori (si tiene, dunque, in considerazione la più ampia analisi della "famiglia fiscale").

Lo scopo di tale segnalazione è:

- la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base di elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato (redditometro)
- la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche sulla base della cosiddetta "spesa per incrementi patrimoniali" (l'acquisto, ad esempio, di un immobile a fronte di un reddito inadeguato può costituire indici di una maggiore capacità contributiva).

Esempi di segnalazioni rientranti in quest'ambito, con riferimento a tutto il nucleo familiare, possono essere riscontrate quando:

- vi sono soggetti titolari di un elevato numero di immobili a fronte di reddito dichiarato basso o pari a zero e non sono interessati da eventi di successione: in questo caso potrebbero emergere intestazioni fittizie di immobili a soggetti non titolari di reddito (es. figli/genitori) al fine di non far emergere una disponibilità contributiva superiore;
- vi sono soggetti che sostengono spese per ristrutturazioni di immobili in assenza di redditi complessivi adeguati a sostenerle: potrebbe essere proficuo, infatti, incrociare i dati derivanti dai documenti amministrativi in possesso del Comune relative alle attività di ristrutturazione effettuate con i dati reddituali del committente ed i bonifici effettuati al fine della detrazione 36% (resi disponibili in Punto Fisco);
- soggetti che esercitano l'attività di commercio ambulante in diversi Comuni senza la titolarità diretta di un posteggio, a fronte dell'affitto di posteggi di altri ambulanti che non presentano dichiarazione dei redditi: l'incongruenza tra gli affitti pagati a fronte dell'assenza di reddito possono far scaturire un accertamento sulla base della capacità contributiva;
- soggetti che hanno richiesto particolari esenzioni o agevolazioni attraverso la presentazione di dichiarazione ISEE con redditi bassi che tuttavia risultano residenti in immobili di pregio.

Le fonti informative possono essere reperite da osservazioni dirette della Polizia Municipale ma anche da segnalazioni dell'ufficio Anagrafe, dell'Ufficio Tributi e dell'Ufficio Edilizia privata.